



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero **82** Del **24-07-2020**
Registro Generale
N. 48 RAGIONERIA

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO 2020 CIG: |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

-il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2020 con la quale si deliberava di conferire all'Istruttore direttivo amministrativo contabile Dott. Michele Garilli le funzioni di responsabile della posizione organizzativa n. 1 relativa ai seguenti servizi: "Economico-Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici – Contratti – Pubblica Istruzione e Cultura – Sport e tempo Libero – Economato – Segreteria – Personale – Persona – Tributi”;

- l'art.184 del D. Lgs. n.267 18.08.2000 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28/04/2020, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e della Nota di aggiornamento al Dup 2020-2022”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07/05/2020, avente ad oggetto "Approvazione del PEG anno 2020”;

Premesso che:

- il D.lgs.165/2001 e s.m.i. impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale ;

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative al tempo vigenti tenendo conto delle disponibilità economico – finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno ;

- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 2016/2018, che riprende l'art. 31 , comma 2 , del CCNL del 22.01.2004 e risultano suddivise in :

RISORSE STABILI che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

RISORSE VARIABILI che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definitive messe a disposizione del Fondo;

- che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 67 , comma 3, del CCNL 2016/2018;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che per quanto alla relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione integrativa decentrata;

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale , vigenti per gli anni 2015 e 2016 :

- art. 9 , comma 2-bis , ultimo periodo , del D.L. 78/2010, come modificato dall'art1, comma 456 , della legge 147/2013 , prevedeva che a decorrere dal 1^a gennaio 2015 , le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente , ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014 ;
- art. 1 , comma 236, della legge 208/2015 , prevedeva che a decorrere dal 1^a gennaio 2016 , l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale , non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ; Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25.05.2017, n. 75 , il quale prevede che "a decorrere dal 1^a gennaio 2017 , l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208 è abrogato ";

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio , effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 ed art. 1, comma 236, della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016 e che pertanto il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018 ;

Rilevato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 17.324,20 e che il tetto di spesa che non può essere superato;

Riassunto nell'allegato a) – alla presente determinazione – DESCRIZIONE 2016 - il quadro attuale del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti dell'anno 2018, necessari per il calcolo del Fondo per l'anno 2020 ;

Ritenuto pertanto procedere alla costituzione iniziale del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate ;

Considerato che questo Ente ;

1. ha rispettato il c.d. "pareggio di bilancio " dell'anno 2019 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio venga rispettato anche per l'anno 2020 ;
2. nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 sono rispettosi del predetto limite di spesa;

Dato atto che relativamente alle RISORSE STABILI non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare la dotazione al di fuori della previsione della Dichiarazione Congiunte n. 5 del CCNL 2016/2018 ;

-che nella definizione delle RISORSE VARIABILI non sono state, al momento, inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. k) , relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui alla Dichiarazione Congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 , in quanto l'Ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e di conseguenza , non ha approvato il relativo regolamento ;

- che parimenti non risultano previste risorse in applicazione già dell'art. 15, comma 1 , lett. D) , del CCNL 01.04.1999 , ora art. 63 comma 3, lett. A) del CCNL 2016/2018 ;

- che non risultano previste risorse previste dall'art. 67 , comma 3, lett. C) del CCNL 2016/2018 ;

- che non risultano previste risorse previste dall'art. 67 , comma 3, lett. B) del CCNL 2016/2018 ;

- che non risultano previste risorse previste dall'art. 67 , comma 3, lett. F) del CCNL 2016/2018 ;

Rilevato che l'art. 67 comma 2, lettera b), del CCNL 2016/2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali che per quanto qui rileva sono pari ad € 394,94;

Rilevato che l'art. 67 comma 2, lettera a), del CCNL 2016/2018, determina che "l'importo di cui al comma 1 è incrementato di Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", si rileva qui l'importo complessivo di 416,00 euro;

Rilevato che nella composizione delle risorse variabili del Fondo non soggette al limite sono riconosciuti incentivi per funzioni tecniche secondo l'art 113 del dgl 50/2016 per un importo pari a € 457,22;

-che il Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2020, così come definito con la presente determinazione , consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale, per quanto attiene alla conformità al dettato dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

- che in ordine alle eventuali decurtazioni , la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con propria deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG stabilisce che nel concetto di "trattamento accessorio" siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio , come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza ;

Evidenziato che l'Ente è comunque facoltizzato a procedere a ri-quantificare il fondo in discorso nel corso dell'anno in presenza di condizioni oggettive e/o legislative che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito ;

RITENUTA la propria competenza in materia e pertanto dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020 nell'ammontare complessivo pari ad € 18.592,36 come risultante dal menzionato allegato A) che si intende parte integrante e sostanziale della presente determinazione e predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 21.05.2018, da destinare nell'anno 2020 alla contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente, nell'importo totale depurato delle voci non soggette al vincolo e delle decurtazioni, di € 18.592,36 così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2020, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
3. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 , L. 296/2006 e s.m.i.);
4. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione.
5. di dare atto che il ruolo di responsabile del procedimento è rivestito dal dott. Garilli Michele.

1.

1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.